

**Edizione di venerdì 10 agosto 2018**

## **IVA**

**Genericità delle fatture e indetraibilità dell'Iva**

di **Vincenzo Cristiano**

## **AGEVOLAZIONI**

**Il costo di acquisizione del bene materiale iper ammortizzabile**

di **Debora Reverberi**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Cessione pro-soluto dei crediti Ires**

di **Fabio Landuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**La guida Ismea sui finanziamenti**

di **Luigi Scappini**

## **ACCERTAMENTO**

**Accertamento da redditometro quali regole seguire**

di **EVOLUTION**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**L'esperienza della prima cooperativa tra avvocati d'Italia**

di **Francesco Paolo Bello**

## IVA

---

### ***Genericità delle fatture e indetraibilità dell'Iva***

di **Vincenzo Cristiano**

La **genericità delle fatture** non determina automaticamente **l'indetraibilità dell'Iva e l'indeducibilità dei costi** relativi ad esse, potendo **supplire** all'omessa o carente indicazione normativamente prevista della natura, qualità e quantità delle operazioni fatturate anche l'eventuale **ulteriore documentazione fornita dal contribuente**.

Purtuttavia, una fattura così **integrata**, alla stessa stregua di una **formalmente regolare** sin dall'origine in quanto comprensiva delle anzidette prescritte annotazioni, non è di per sé sufficiente a provare **l'effettività delle operazioni**, gravando sul contribuente **l'onere di tale prova** (anche presuntiva).

Questo è quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione con l'[ordinanza 31.05.2018, n. 13882](#)**.

In relazione al caso in commento, l'Amministrazione finanziaria competente contestava ad una società – mediante **avviso di accertamento** – l'indebita deduzione di costi ai fini delle imposte dirette e la conseguente indetraibilità dell'Iva relativa per difetto del principio di **inerenza**.

La società si **opponeva** tempestivamente e i giudici di prime cure annullavano gli avvisi di accertamento. Poiché nel prosieguo la sentenza veniva poi riformata in sede di appello, la società ha proposto **ricorso in Cassazione** lamentando, per quanto di interesse, la palese **violazione dell'[articolo 109 D.P.R. 917/1986](#)**.

Ed invero, a parere della ricorrente, i giudici avrebbero dichiarato l'indeducibilità dei costi per **difetto del principio di inerenza** avendo ritenuto necessaria, a tal fine, *“la **connessione dei costi agli specifici ricavi**, invece che semplicemente **sufficiente la correlazione di essi con attività**, oggetto dell'impresa, potenzialmente idonee a produrre utili”*

Il ragionamento della Corte origina dall'affermazione contenuta nella sentenza d'appello impugnata, secondo la quale *“il costo, per essere **inerente**, dovrebbe concorrere in modo **diretto e chiaro** alla determinazione dei ricavi”*, perché **contraria all'interpretazione prevalente** in tema di principio di inerenza.

A dire il vero, se ci si limita ad una **interpretazione meramente letterale** dell'[articolo 109 Tuir](#), non si ricava il principio dell'inerenza, ma semplicemente quello della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

Ma il punto è un altro. Il principio di inerenza si traduce nel **nesso di riferibilità** delle

operazioni comportanti il sostenimento di **costi** all'esercizio dell'**attività d'impresa**.

In tal senso sono da ritenersi inerenti, secondo un **giudizio quantitativo e qualitativo che spetta al giudice di merito**, *“anche costi attinenti ad atti di impresa che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell'attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati”*.

Specularmente **non sono inerenti** *“le operazioni comportanti costi che – siano o meno idonee a recare vantaggio all'attività imprenditoriale, incrementandone ricavi o redditi – si riferiscano a una sfera **non coerente** o addirittura **estranea all'esercizio dell'impresa**.”*

Al riguardo, l'[articolo 21, comma 2, lett. g\), D.P.R. 633/1972](#), nel prescrivere che la **fattura** deve indicare la *“natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione”*, riporta su scala nazionale il principio contenuto nell'[articolo 226, punto 6, Direttiva 2006/112/CE](#).

In tal senso, però, l'Amministrazione finanziaria **non si può limitare all'esame della sola fattura**, ma deve tener conto anche delle **informazioni complementari** fornite dal soggetto passivo, essendo assimilabili a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la **detrazione** dell'Iva l'**onere** di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, di conseguenza, di **fornire elementi e prove**, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione finanziaria ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta.

Ne discende che l'Amministrazione finanziaria, una volta che dal contribuente abbia ottenuto ogni **documento accessorio**, che consenta di accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti e che non sussiste un **“atteggiamento frodatorio”** del contribuente, **non può imporre limitazioni** al diritto del soggetto passivo destinatario della fattura di detrarre l'imposta sull'operazione *de quo*.

Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di **sanzionare l'infrazione commessa dal cedente prestatore** per il mancato rispetto dei **requisiti formali** dell'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il costo di acquisizione del bene materiale iper ammortizzabile***

di **Debora Reverberi**

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria e Impresa 4.0”, **gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi, che possiedano caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A (beni materiali) o all'allegato B (beni immateriali) della L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, possono beneficiare di una maggiorazione rispettivamente del 150% o del 40% del costo di acquisizione.**

Il riferimento al **costo di acquisizione**, senza ulteriori specificazioni da parte della norma di Legge, induce a ritenere che anche l'iper ammortamento, in quanto rafforzamento del super, **spetti ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, come indicato nella [circolare AdE 4/E/2017](#), paragrafo 6.**

**L'applicazione dei criteri di corretta determinazione del costo degli investimenti assume dunque una rilevanza sostanziale per la fruizione dell'agevolazione.**

**Il principio generale da adottare nella quantificazione del costo di acquisizione del bene materiale**, esplicitato dall'Agenzia delle entrate nella [risoluzione 152/E/2017](#), consiste nel determinare il costo del bene in proprietà o in locazione finanziaria o costruito in economia o con contratto d'appalto, **al netto di eventuali contributi in conto impianti e al lordo di:**

- **oneri accessori di diretta imputazione, come previsto dall'[articolo 110, comma 1, lett. b\), Tuir](#);**
- **attrezzature strettamente necessarie al funzionamento del bene e che ne costituiscano normale dotazione.**

I criteri di corretta individuazione dei **costi accessori d'acquisto** sono quelli contenuti nel **principio contabile Oic 16 “Immobilizzazioni materiali”** e comprendono, a puro titolo esemplificativo per la voce “impianti e macchinari”, le seguenti componenti:

- i costi di progettazione;
- le spese di trasporto;
- i dazi sull'importazione;
- i costi di installazione e collaudo;
- i costi di montaggio e posa in opera;
- i costi di messa a punto.

Sono **incluse** nel novero degli oneri accessori al costo del bene iper ammortizzabile anche le **piccole opere murarie necessarie all'installazione del bene nel sito aziendale, purché non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile tale da configurarsi una costruzione.**

Sono infatti espressamente **esclusi** dall'ambito applicativo oggettivo dell'agevolazione, ai sensi della **L. 232/2016, fabbricati e costruzioni.**

**Alla categoria "costruzioni", come previsto dalla [circolare AdE 2/E/2016](#), "afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate".**

**Sono infine espressamente esclusi dall'agevolazione i costi della perizia tecnico giurata e dell'attestazione di conformità,** indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione in bilancio.

**Le attrezzature,** che di per sé costituiscono cespiti autonomi da assoggettare ad ammortamento secondo il proprio coefficiente previsto dal **D.M. 31/12/1988, possono essere incluse nel costo di acquisizione del bene al verificarsi congiunto di due presupposti:**

- **stretta indispensabilità al funzionamento del bene principale;**
- **normale dotazione rispetto al bene principale.**

Le difficoltà oggettive riscontrabili nel dimostrare il requisito di "normale dotazione" hanno spinto l'Amministrazione finanziaria ad introdurre **una franchigia pari al 5% del costo del bene principale, al di sotto della quale opera una presunzione di ordinaria dotazione dell'attrezzatura al cespite iper ammortizzabile.**

**È comunque possibile includere il costo di attrezzature eccedenti la franchigia, con onere probatorio a carico del contribuente.**



Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA  
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### *Cessione pro-soluto dei crediti Ires*

di **Fabio Landuzzi**

Esigenze di miglioramento della **posizione finanziaria** delle società fanno sì che non di rado venga valutata l'opportunità di monetizzare alcuni **crediti tributari** la cui riscossione non è agevolmente preventivabile circa i tempi della sua esecuzione.

Fra i crediti tributari molto comuni e che ancora si incontrano nei bilanci delle imprese vi sono quelli che si sono generati per effetto della **deducibilità dell'Irap dall'Ires** per i periodi di imposta sino al 2007 e derivanti da apposite **istanze di rimborso** facenti seguito alle disposizioni del **D.L. 185/2008**.

La questione della **trasferibilità** o meno di questi crediti venne posta all'Agenzia delle Entrate mediante un'istanza di interpello da cui scaturì la [risoluzione n.117/E/2014](#).

In questo documento di prassi l'Amministrazione finanziaria chiarì che:

- la **cessione del credito** risultante dall'istanza di rimborso dell'Ires per via della deduzione dell'Irap **soggiace alle disposizioni** di cui all'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) ed all'[articolo 1 D.M. 384/1997](#);
- il credito in oggetto è perciò **trasferibile** secondo la procedura regolata dalla suddetta disciplina, ed in caso di soggetto aderente al regime di **consolidato fiscale**, il legittimato alla cessione del credito chiesto a rimborso non può che essere identificato nella **società consolidante** in quanto titolare del credito stesso.

Risolta quindi la questione della trasferibilità del credito da istanza di rimborso Ires da deduzione Irap, si pone il tema successivo riferito al **trattamento contabile e fiscale** da riservare al **differenziale** fra il **valore nominale del credito** tributario ceduto ed il **valore corrisposto** dall'ente che si rende acquirente del credito.

Dal punto di vista civilistico, il riferimento deve essere necessariamente compiuto al **principio contabile Oic 15**; infatti, una volta correttamente **classificata e qualificata** la componente reddituale in oggetto, in virtù del **principio di derivazione rafforzata**, ne discenderà anche il corretto trattamento ai fini delle imposte sul reddito.

È evidente che in questa circostanza la questione che si pone è se questa differenza negativa sia da qualificare come una "**perdita su crediti**" da classificare alla **voce B.14** del conto economico, oppure se essa sia invece una **componente finanziaria** da classificare perciò nella voce **C.17** del conto economico, da cui conseguono conseguenze di rilievo in ordine agli effetti

che si producono rispetto all'assoggettamento o meno di tale differenziale alla **disciplina dell'articolo 96 Tuir**.

Il **par. 74 dell'Oic 15**, in tema di **"Cancellazione dei crediti"**, fa esplicito riferimento al caso del credito cancellato a seguito di una operazione di cessione che comporta il **trasferimento sostanziale di tutti i rischi**.

Ebbene, al ricorrere di questa circostanza, la **differenza** fra corrispettivo di cessione e valore contabile del credito viene in prima battuta qualificata come **"perdita su crediti"** e perciò destinata ad essere classificata alla voce B.14 del Conto economico.

Tuttavia, l'ultimo periodo del **par. 74** precisa che tale qualificazione e classificazione opera **"salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria"**. Pertanto, ove dal contratto di cessione del credito emergesse che il differenziale fra il valore di cessione e quello nominale del credito è determinato secondo una **logica finanziaria** – ad esempio, un valore attuale del credito – ne conseguirebbe l'assunzione di una **natura finanziaria di tale differenziale**, da cui la **classificazione fra gli oneri finanziari** (voce C.17) e quindi l'assoggettamento alla disciplina di cui all'[articolo 96 Tuir](#).

Nella citata [risoluzione AdE 117/E/2014](#), l'Amministrazione ha infatti riconosciuto – e ciò vale evidentemente assai di più oggi in vigenza della derivazione rafforzata – che la **qualificazione** come onere finanziario **operata in bilancio** e basata sul contratto **assume rilevanza anche ai fini fiscali**.

Nel caso di specie riferito alla cessione del credito da istanza di rimborso Ires, la differenza venne qualificata come **componente interamente finanziaria**, in quanto non era affatto influenzata da fattori riferibili alla **solvibilità del debitore**, bensì l'ammontare veniva determinato mediante l'applicazione di logiche esclusivamente finanziarie tali ad assimilarne la sua natura a quella dell'**interesse**.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  
IFRS – CONFRONTO CON I NUOVI OIC ED ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE**

Scopri le sedi in programmazione >



## AGEVOLAZIONI

---

### *La guida Ismea sui finanziamenti*

di Luigi Scappini

Il Mipaaf, con il **D.M. 12 ottobre 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2018, ha individuato i **criteri**, le **modalità** e le **procedure** per gli **interventi finanziari** che Ismea può attuare a supporto del **settore agricolo** e **agroalimentare** a cui ha fatto seguito la **pubblicazione**, da parte dello stesso Istituto, di una **guida operativa** per gli soggetti interessati.

I possibili **beneficiari** dei finanziamenti sono:

1. **società di capitali**, anche in forma **cooperativa**, operanti nella **produzione agricola primaria**, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli ricompresi nell'Allegato I al Tfue;
2. **società di capitali**, anche in forma **cooperativa**, che producono **beni** ricompresi nel decreto di cui all'[articolo 32 Tuir](#) e
3. **società di capitali, partecipate** per almeno il **51%** da **imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente** e loro consorzi e/p **OP**, ovvero **cooperative con compagine sociale** rappresentata sempre per la **maggioranza da imprenditori agricoli**, che operano nella **distribuzione** e nella **logistica** dei **prodotti** ricompresi sempre nell'**Allegato I, Tfue**.

Inoltre, le suddette società devono **avere** una **stabile organizzazione** in Italia, essere **iscritte** regolarmente al **Registro delle Imprese**, essere **in regola** con gli **obblighi contributivi** e le altre regolamentazioni, nonché, non aver fruito in passato di **aiuti comunitari** illegittimi e/o incompatibili.

Sono **finanziabili** interventi destinati anche a **più unità produttive**, riconducibili a determinate tipologie:

1. investimenti in **attivi materiali** e **immateriali** connessi alla produzione agricola primaria che consiste, come previsto dall'**articolo 1 D.M. 12.10.2017**, in quella di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'**Allegato I Tfue**, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura dei prodotti;
2. investimenti per la **trasformazione** dei **prodotti agricoli**, intesa quale qualsiasi trattamento a condizione che non ne modifichi la natura agricola e la relativa **commercializzazione**. Si ricorda come, in deroga a quanto previsto, sono ammesse attività di trasformazione diverse da quelle come prima definite, a condizione che siano necessarie per preparare il prodotto alla prima vendita;
3. investimenti aventi a oggetto **beni** ricompresi nel decreto di cui all'[articolo 32, comma](#)



[2, lettera c\), Tuir](#) e

4. investimenti per la **produzione** e la **logistica**, anche su piattaforma informatica, dei prodotti di cui all'**Allegato I Tfue**.

Tali investimenti devono avere un **taglio** compreso tra i **2** e i **20 milioni** di euro.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **finanziamento** a un **tasso** comunque **non inferiore** allo **0,5%**, con **durata** massima di **15 anni** frazionabili in 5 di preammortamento e 10 di ammortamento.

A tutela del finanziamento è prevista la costituzione di **garanzie** in misura pari al **120%** del **finanziamento** concesso che potranno essere costituite, alternativamente, da **beni immobili**, **garanzie ipotecarie** sui **beni** oggetto dello stesso **finanziamento** o su altri beni, nonché **fidejussioni** a prima richiesta.

Inoltre, nel caso di utilizzo di **garanzie ipotecarie**, il contribuente dovrà prevedere la stipula di **assicurazioni** sui **beni** che, ovviamente, dovranno anche essere periziati da parte di Ismea ai fini della loro corretta valutazione.

Ismea procederà alla **valutazione** della **domanda** di finanziamento e in caso di **esito positivo** dell'istruttoria, il richiedente avrà 6 mesi di tempo, dalla comunicazione della delibera di ammissione, per procedere, presso un **notaio**, alla stipula del **contratto** di **finanziamento** agevolato.

L'erogazione del finanziamento è prevista in un **massimo** di **5 SAL** che devono corrispondere a un **importo minimo** pari al **10%** dell'investimento complessivo e **massimo** del **50%**.

Inoltre, **l'ultimo** SAL non può avere un valore inferiore al **30%**.

Ai fini dell'erogazione del SAL devono essere presentate a Ismea le **fatture** relative nonché la **documentazione** comprovante l'avvenuto **pagamento**.

Il **pagamento** può essere eseguito esclusivamente tramite **bonifico bancario**, utilizzando un conto corrente a uso esclusivo della società beneficiaria del finanziamento.

A fronte di ogni erogazione, il legale rappresentante della società deve, nel termine di 10 giorni dall'accreditamento, inviare a Ismea la relativa **quietanza** che attesti l'avvenuta percezione della *tranche* di finanziamento.

Si ricorda che l'investimento deve essere **concluso** nei **tempi stabiliti** dal contratto, salvo la **possibilità** di **richiedere**, almeno **3 mesi prima** della **scadenza** naturale, una **proroga**, la quale **non** potrà comunque essere **superiore** alla **metà** del tempo **originariamente previsto**.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

### *Accertamento da redditometro quali regole seguire*

di **EVOLUTION**



Il quinto comma dell'articolo 38 prevede che la determinazione sintetica possa essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua l'evoluzione normativa in tema di accertamento da redditometro.

L'accertamento sintetico, disciplinato dall'[articolo 38, commi dal quarto al settimo, del D.P.R. 600/1973](#), costituisce una metodologia del tutto particolare di accertamento non solamente perché consente all'Amministrazione finanziaria di determinare in maniera diretta il **reddito complessivo** del contribuente, ma soprattutto perché focalizza la propria attenzione non sulle fonti di eventuali redditi non dichiarati quanto piuttosto sulla capacità di spesa del contribuente sottoposto a controllo, partendo dal presupposto che ad ogni flusso economico in uscita debba corrisponderne uno in entrata, la cui irrilevanza reddituale dovrà essere poi dimostrata dal contribuente.

La determinazione sintetica del reddito può essere fondata sia su elementi e circostanze di fatto certi, cioè su spese esattamente individuate dall'Amministrazione finanziaria (**cd. sintetico puro**), che su elementi indicatori di capacità contributiva quali immobili, veicoli, ecc. (**cd. redditometro**).

Relativamente a tale ultimo caso, il [quinto comma dell'articolo 38](#) prevede che la determinazione sintetica possa essere altresì fondata sul **contenuto induttivo di elementi**

**indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza**, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

Tale disposizione, che costituisce il fondamento all'interno dell'ordinamento tributario del cd. **accertamento da redditometro**, ha trovato piena attuazione, prima, con l'emanazione del D.M. 24 dicembre 2012 con il quale è stato individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito, vale a dire:

- **spese certe**, ovvero quelle spese che, sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano puntualmente individuate sia nell'*an* che nel *quantum*;
- **spese per elementi certi**, costituite dall'applicazione ad elementi presenti in Anagrafe tributaria o comunque disponibili (e quindi certi *nell'an* come ad esempio, il possesso di un'automobile) di valori medi rilevati dai dati dell'Istat o dalle analisi degli operatori appartenenti ai diversi settori di riferimento;
- **spese ISTAT**, ovvero le spese per beni e servizi di uso corrente determinate in maniera puramente statistica;
- **investimenti**, ovvero la quota di spesa destinata all'acquisto di beni durevoli;
- **quota di risparmio** formatasi nell'anno.

Successivamente, il richiamato decreto è stato sostituito dal D.M. 16 settembre 2015 che, però, nella sostanza poco differisce rispetto al precedente.

Per effetto del D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, cambiano, ulteriormente, le modalità di accertamento da redditometro. È, infatti, abrogato il Dm 16 settembre 2015 ("Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011"), che verrà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, emanato dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori su aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***L'esperienza della prima cooperativa tra avvocati d'Italia***

di **Francesco Paolo Bello**

**Articolo tratto da "Vision Pro n. 19/2018"**

*L'avvocato Bello riferisce della sua esperienza come presidente di una delle prime cooperative italiane di avvocati, esponendo i vantaggi della soluzione cooperativa e narrando la recente storia del suo studio. Polis avvocati nasce dall'incontro di 3 studi legali baresi affermati la cui integrazione consente a Polis avvocati di offrire numerose competenze e specializzazioni, di avvalersi di un vasto know-how e di offrire servizi moderni ed efficienti alla propria clientela. [Continua a leggere...](#)*

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Vision Pro n. 19/2018](#)

#### **Strategia**

*"Innovazione e studi legali" di Michele D'Agnolo*

#### **Organizzazione**

*"L'organizzazione dello studio legale nell'evento "Diritto al Futuro"" Intervista all'avvocato Marco Ferraro*

*"Le linee guida ASLA e lo schema di certificazione" Intervista all'avvocato Fulvio Pastore Alinante*

*"La società cooperativa tra avvocati, un modello snello ed efficace per la gestione dello studio legale" di Paola Parigi*

*"L'esperienza della prima cooperativa tra avvocati d'Italia" Intervista all'avvocato Francesco Paolo Bello*

#### **Mercato**

*"L'esplorazione del mercato legale nell'evento "Diritto al Futuro"" Intervista all'avvocato Alberto Pasino*

*"Le esigenze dei clienti dei servizi legali" Intervista alla prof. Nadia Olivero*

*"Professione legale e innovazione digitale, una relazione in via di costruzione" di Claudio Rorato*

#### **Diversity**

*"La diversity negli studi legali" Intervista all'avvocato Barbara De Muro*

#### **Formazione**

*"La formazione per gli avvocati del futuro" Intervista all'avvocato Gianluca Albè*

*"La gestione del know how" Intervista alla prof. Marta Silvia Cenini*

*"L'importanza dell'esperienza pratica nel curriculum dello studente di giurisprudenza"*

*Intervista al dottor Antonio Alderuccio*

*“Le nuove competenze per l’avvocato del futuro” di Mario Alberto Catarozzo*

### **Strategia**

*“L'utilizzo del **business model canvas** negli studi professionali – potenzialità e opportunità” di Elena Iotti*



## VISION PRO

Trimestrale dedicato agli strumenti e alle tecniche di sviluppo per i professionisti e gli studi professionali

**IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA** anziché € 90 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**ABBONATI ORA**